



17331/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

pm

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Consigliere -

RESPONSABILITÀ  
CIVILE P.A.  
ARSENICO  
NELL'ACQUA  
POTABILE.

Ud. 17/05/2018 - CC

R.G.N. 10419/2017

Ca. 17331  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 10419-2017 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA  
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e  
difeso dagli avvocati (omissis) , (omissis)  
(omissis) ;

Fine

- *ricorrente* -

*contro*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del  
Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso  
L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta  
e difende *ope legis*;

- *controricorrente* -

5195  
18

avverso la sentenza n. 17867/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

### **FATTI DI CAUSA**

1. (omissis) convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Civita Castellana, la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni, liquidati nella misura di euro 900 per il periodo di dieci mesi, a decorrere dal febbraio 2010, corrispondente alla spesa sostenuta da una famiglia italiana per l'acquisto di acqua minerale, ovvero per ricorrere a metodi casalinghi di depurazione dell'acqua, oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'ansia ed allo stress relativi.

A sostegno della domanda espose di essere residente nel Comune di (omissis) e titolare di un'utenza di acqua potabile, e che nel territorio di quel Comune erano stati riscontrati livelli di arsenico nell'acqua potabile superiori alla soglia di 10 microgrammi per litro individuata dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio dell'Unione europea.

Si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, proponendo varie eccezioni preliminari e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace accolse la domanda e condannò la parte convenuta al risarcimento dei danni corrispondenti alle spese necessarie per l'acquisto di acqua minerale, liquidati in via equitativa nella misura di euro 500, pari a 50 euro mensili per dieci mesi, nonché al pagamento delle spese processuali.

*Fuc*

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Tribunale di Roma, con sentenza del 23 marzo 2016, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione impugnata, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni, compensando integralmente le spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre (omissis) con atto affidato a quattro motivi.

Resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e il ricorrente ha depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 339 e 113 cod. proc. civ., nonché della direttiva n. 98/83/CE del Consiglio, sostenendo che l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (per genericità ovvero per mancato rispetto dei limiti fissati all'appello avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità).

1.1. Il motivo, che presenta profili di inammissibilità, non è comunque fondato.

Il Tribunale, infatti, ha rilevato che l'appello rispettava in tutto le condizioni di cui all'art. 342 cod. proc. civ., né il ricorso illustra, su questo punto, le ragioni per le quali esso avrebbe dovuto essere ritenuto inammissibile.

Quanto ai limiti dell'appello avverso le sentenze pronunciate secondo equità, si osserva che il Tribunale ha rilevato che la causa doveva considerarsi decisa secondo equità (c.d. giudizio *necessario* di equità) in considerazione dei limiti della domanda risarcitoria (contenuta nella somma richiesta di euro 900, esplicitamente indicata), senza che

Fulle

assumesse rilievo il fatto che l'attore era titolare di un'utenza idrica, posto che ciò non bastava a rendere obbligatoria la decisione secondo diritto. Sulla base di detta premessa, il Tribunale ha correttamente osservato che l'unica impugnazione ammessa era l'appello a motivi limitati (art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.) e che l'appello era da ritenere ammissibile, avendo la Presidenza del Consiglio dei ministri invocato la violazione di una direttiva comunitaria e della normativa interna di recepimento, oltre che per il fatto che il Giudice di pace aveva liquidato il danno, a dire della parte appellante, senza alcun accertamento sull'*an debeatur*.

A fronte di tale impostazione, la censura in esame lamenta la violazione delle regole in tema di appello a motivi vincolati, ma la doglianza non supera, in effetti, la *ratio decidendi* della sentenza impugnata; il Tribunale, infatti, dopo aver premesso che l'odierno ricorrente aveva invocato in primo grado una violazione della normativa comunitaria, ha spiegato che l'Avvocatura dello Stato aveva invece escluso, nell'atto di appello, che tale violazione vi fosse ed ha in questo ravvisato la ragione giustificatrice dell'ammissibilità dell'appello. Né può sostenersi – come vorrebbe la parte ricorrente – che tale violazione rappresenti «l'oggetto della controversia», quasi come se il ricorrente dovesse indicare qualcosa in più rispetto alla presunta violazione della direttiva, perché quest'assunto si tradurrebbe nella creazione di una sorta di limite esterno (ulteriore) che la lettera e lo spirito dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., certamente non prevedono.

In altri termini, quindi, l'appello è da ritenere certamente ammissibile quando la lesione della norma costituzionale o comunitaria costituisce la *causa petendi* della domanda.

Full

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 13, 15 e 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, del relativo Allegato, nonché della direttiva n. 98/83/CE del Consiglio, sul rilievo che l'interpretazione della direttiva non sarebbe quella fornita dal Tribunale.

2.1. Il motivo, che presenta profili di inammissibilità, non è comunque fondato.

La sentenza impugnata ha ricostruito i termini della vicenda ed ha posto in luce che il Governo italiano aveva attivato, secondo quanto previsto dall'art. 9 dell'invocata direttiva, due periodi triennali di proroga, l'uno dal 2004 al 2006 e l'altro dal 2007 al 2009. Perdurando la situazione di superamento del tasso soglia di 10 microgrammi per litro, fissato dalla direttiva citata, il Governo italiano aveva chiesto alla Commissione europea un terzo periodo di proroga, invocando l'applicazione del tasso soglia di 50 microgrammi per litro.

La sentenza ha aggiunto che la Commissione europea aveva emesso due pronunce: la decisione n. 7605 del 28 ottobre 2010, con cui non aveva concesso deroghe per valori superiori a 20 microgrammi per litro (cioè, non i 50 richiesti), e la decisione n. 2014 del 22 marzo 2011, con cui aveva autorizzato la deroga temporanea, fino al 31 dicembre 2012, per valori di arsenico non superiori a 20 microgrammi per litro (salvo che per i bambini e le imprese alimentari).

Da tali premesse il Tribunale ha tratto la conclusione per cui la lettura coordinata delle due decisioni portava ad affermare che fino alla data del 31 dicembre 2012 era stato autorizzato il superamento della soglia dei 10 microgrammi purché non si andasse oltre i 20 microgrammi, mentre il raggiungimento della soglia di 50 microgrammi non era stato mai consentito. Poiché l'attore non aveva provato che nell'anno 2010

*Fuel*

fosse stata superata la soglia ora indicata, ne conseguiva che la domanda doveva essere respinta.

2.2. La ricostruzione operata dal Tribunale è corretta.

Ed invero l'art. 9 della direttiva suindicata, sostanzialmente recepito nell'art. 13 del d.lgs. n. 31 del 2001, consente agli Stati membri di stabilire deroghe ai valori di parametro ivi fissati, per un periodo non superiore ai tre anni, previa richiesta alla Commissione. Le deroghe sono al massimo due, salva la possibilità, in casi eccezionali, di chiederne una terza, sempre per un triennio.

Risulta dall'Allegato I, parte B, al d.lgs. n. 31 del 2001, che la soglia tollerata di arsenico nell'acqua potabile deve essere contenuta entro 10 microgrammi per litro. La Commissione europea, nella decisione del 28 ottobre 2010, in risposta alla deroga chiesta dall'Italia, ha dato conto che la presenza dell'arsenico nell'acqua potabile poteva essere consentita, per un periodo temporaneo, fino alla soglia di 20 microgrammi per litro, mentre le più elevate soglie di 30, 40 e 50 microgrammi non potevano essere autorizzate, perché tali da determinare un rischio di insorgenza del cancro. Quella decisione, quindi, dopo aver negato la richiesta proroga fino a 50 microgrammi (art. 1, comma 2), l'ha autorizzata fino alla soglia intermedia di 20 microgrammi (come si legge nel *Considerando*). La successiva decisione del 22 marzo 2011 ha confermato la precedente, consentendo la deroga fino al 31 dicembre 2012 per valori di arsenico fino a 20 microgrammi per litro, fatta eccezione dei bambini da zero a tre anni e delle imprese alimentari, e ribadendo il divieto assoluto di potabilità per i valori superiori a 20 microgrammi.

Il che equivale a dire che per il periodo oggetto della presente causa, cioè l'anno 2010, ogni richiesta risarcitoria avrebbe dovuto dimostrare il superamento del suindicato tasso soglia stabilito in via derogatoria

Fuc

temporanea; né è sindacabile in questa sede il mancato superamento dell'onere della prova, su questo punto, da parte del ricorrente.

A fronte di tale ricostruzione, il motivo in esame è generico e dimostra di non cogliere la *ratio decidendi* della sentenza in esame. Esso da un lato invoca senza fondamento la lesione dei principi sull'onere della prova, posto che è evidente che è il danneggiato a dover provare il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (cioè il superamento della soglia); dall'altro si attarda a contestare presunte errate interpretazioni delle direttive senza considerare che il Tribunale ha dato una propria ricostruzione dei fatti che non viene, in effetti, realmente contestata.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043 e 2697 cod. civ., degli artt. 113, 339, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché della direttiva n. 98/83/CE del Consiglio.

3.1. La censura, in parte ripetitiva di quella di cui al primo motivo, è evidentemente priva di fondamento.

Anche volendo tralasciare la scarsa chiarezza di alcuni passaggi, è decisivo il fatto che la contestazione dei limiti entro i quali può essere fatta oggetto di appello una sentenza del giudice di pace non può riguardare anche il merito della valutazione delle prove; in altri termini, è errato sostenere che il Tribunale, una volta ritenuto ammissibile l'appello, non potesse sindacare la valutazione delle prove compiuta dal Giudice di pace (tale sembra essere la censura per come è sintetizzata alla p. 15 del ricorso), perché tale affermazione non trova alcun supporto normativo. Ed anzi, la Corte costituzionale, occupandosi della legittimità costituzionale dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., ha evidenziato che l'appello avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, «pur limitato al controllo di vizi specifici, è comunque caratterizzato dalla sua essenza di mezzo a

Fuc

critica libera derivante dall'effetto devolutivo pieno della materia esaminata in primo grado» (ordinanza n. 304 del 2012).

È poi da aggiungere, *ad abundantiam*, che non è contestata la motivazione della sentenza nella parte in cui afferma che l'interessato non aveva in alcun modo documentato l'effettivo esborso per l'acquisto dell'acqua minerale in luogo di quella fornita dal Comune.

4. Il rigetto dei primi tre motivi comporta l'assorbimento del quarto, col quale si chiede di rimettere una questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, posto che è chiara l'irrilevanza della sollecitata rimessione.

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della circostanza per cui si tratta di rimborso spese a favore di un'amministrazione dello Stato (sentenza 22 aprile 2002, n. 5859).

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

#### **P.Q.M.**

La Corte *rigetta* il ricorso e *condanna* il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 400, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

*Fuc*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione  
Civile – 3, il 17 maggio 2018.

*trac*

Il Presidente

*Orlando de Amicis*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 3 LUG. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Cassa DI PRIMA

*Orlando de Amicis*